

TAR Napoli 21/12/1998 n. 3837

legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4.1

L'art. 33 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, il quale non ammette la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi quando i lavori relativi alle opere pubbliche abbiano durata inferiore all'anno, va interpretato nel senso che per « durata dei lavori » deve intendersi la durata effettiva dei lavori stessi e non quella prevista nel contratto, salvo che il mancato rispetto degli impegni contrattuali sia da addebitare all'appaltatore. Le disposizioni dettate dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, recante soppressione dell'istituto della revisione prezzi previsto dall'art. 33 co. 2 della legge 28 febbraio 1986 n. 41, non hanno carattere retroattivo e dispongono pertanto solo per i contratti di appalto da aggiudicare per il futuro. La durata effettiva dei lavori, utile ai fini del computo della revisione prezzi, va calcolata dalla data di aggiudicazione e non da quella antecedente della presentazione dell'offerta